

ALLEGATO A.1:

MISURE DI INTERVENTO PREVISTE DAL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

<p>1. Misure relative agli scarichi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici</p> <p>a. Applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane di cui all'art.31 del DLgs. n.152/99 (trattamento di tipo secondario o trattamento equivalente) agli scarichi derivanti dagli agglomerati con popolazione compresa tra 2.000 e 15.000 AE, ovvero fra 2.000 e 10.000 AE se ricadenti in aree sensibili, nonchè dei trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n.1053/2003 per gli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE.</p> <p>b. Per gli agglomerati compresi nella classe da 2.000 a 10.000 AE e superiore a 10.000 AE con presenza di uno o più scarichi di rete fognaria non depurati, ovvero depurati con sistemi che non consentono il rispetto dei valori limite di emissione dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99, la conformità è conseguita nel tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'assegnazione e la realizzazione dei lavori oggetto degli interventi. Il termine ultimo è comunque fissato ad un anno dall'approvazione del presente provvedimento.</p> <p>c. Per gli agglomerati di consistenza inferiore a 2.000 AE e maggiore o uguale a 200 AE da assoggettare ai trattamenti appropriati previsti dalla direttiva regionale n. 1053/2003 la conformità è conseguita entro il 31 dicembre 2008. Tale termine è posticipato al 31 dicembre 2010 per gli agglomerati con meno di 200 AE.</p> <p>d. Applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento del fosforo, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 2 del D.Lgs 152/99 per il parametro "fosforo totale", agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti nei bacini drenanti le aree sensibili ai sensi dell'art.18 del DLgs 152/99, con popolazione superiore a 10.000 AE. La conformità ai valori limite dovrà essere conseguita, secondo la seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla data di ultimazione degli interventi per gli agglomerati ed i relativi impianti di trattamento i cui adeguamenti siano stati inseriti nel Programma stralcio - ex art.141 legge n. 388/00 o nell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" (APQ); - entro il 31 dicembre 2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 100 000 AE non compresi nel precedente punto; - entro il 31 dicembre 2007 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane a servizio degli agglomerati di consistenza superiore a 10 000 AE e inferiore a 100 000 AE non compresi nel precedente punto. <p>e. Applicazione, entro il 31 dicembre 2008, dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a 100.000 AE, da estendersi entro il 31 dicembre 2016 anche agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE. Tali trattamenti dovranno garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 2 - Allegato 5 del D.Lgs 152/99.</p> <p>f. Applicazione della disinfezione e denitrificazione sui depuratori oltre i 10.000 AE, al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e della disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 km dalla costa, per garantire il mantenimento del livello di balneazione.</p>
<p>2. Misure relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne</p> <p>g. Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi vanno predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che, al 2008, consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%.</p> <p>h. Per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 Abitanti Equivalenti, che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi, i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante.</p> <p>i. La Regione incentiva l'attuazione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia attraverso l'attivazione di progetti pilota e la concreta realizzazione delle opere necessarie.</p> <p>j. <i>Piano di indirizzo</i>: individua le linee di intervento per la localizzazione e il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati urbani e i livelli di prestazione che devono essere garantiti nei sistemi di drenaggio delle nuove espansioni residenziali o produttive-commerciali. Il Piano di indirizzo, redatto dalla Provincia di concerto con l'Agenzia d'Ambito e con la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, e approvato dalla stessa Provincia, costituisce lo strumento per l'attuazione delle misure precedentemente citate.</p>
<p>3. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</p> <p>a. La Regione ogni 4 anni provvede, sentite le Autorità di bacino, a rivedere o completare la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.</p> <p>b. La Regione, inoltre, definisce un programma d'azione 2004-2008 che recepisce e aggiorna le "disposizioni regionali" in conformità agli orientamenti della Commissione europea e alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva nitrati.</p>
<p>4. Misure di tutela per le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</p> <p>a. La Regione allo scopo di proteggere le risorse idriche dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari, individua le aree nelle quali l'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.</p>

<p>5. Misure di tutela per le zone soggette a fenomeni di siccità</p> <p>a. Sulla base degli indirizzi e delle azioni individuate dal Programma per la gestione del fenomeno della siccità (di competenza regionale), le Agenzie d'ambito i Consorzi di bonifica elaborano e trasmettono ai servizi regionali competenti le misure per la gestione della siccità relative ai territori di loro competenza e gli indicatori da utilizzare per far scattare le misure d'emergenza.</p>
<p>6. Disciplina per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano</p> <p>a. Il PTA disciplina esclusivamente le competenze (delimitazione aree e disposizioni) in materia di Zone di Protezione, (art.94 del D.Lgs.152/2006), perseguendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse; - la protezione e prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche. <p>b. Le zone di protezione sono le aree da assoggettare a modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche e sono distinte in zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, zone di protezione delle acque superficiali e zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano. All'interno di ogni zona sono individuate le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali della falda e le zone di riserva.</p> <p>c. La delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e la delimitazione delle zone di protezione delle acque superficiali sono effettuate dal PTA.</p> <p>d. La delimitazione delle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano è demandata ai Piani di Tutela Provinciali o loro varianti. L'individuazione delle emergenze naturali della falda è anch'essa demandata ai Piani di Tutela Provinciali o loro varianti. La delimitazione delle zone di riserva è demandata ai Piani di Tutela Provinciali o loro varianti su proposta di delimitazione delle Autorità d'Ambito territorialmente competenti.</p>
<p>7. Misure per la regolazione dei rilasci rapportati al Deflusso Minimo Vitale</p> <p>a. Il deflusso minimo vitale, attraverso i criteri di definizione dettati dal PTA, è imposto dall'autorità competente al momento del rilascio o rinnovo della concessione e, con maggiore gradualità, anche sulle concessioni in essere.</p>
<p>8. Misure per il risparmio idrico</p> <p><u>Misure per il settore civile</u></p> <p>a. Misure per il risparmio idrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione da parte degli utenti, di comportamenti e tecniche di risparmio nella fase di utilizzo della risorsa; - adozione da parte delle Agenzie di Ambito, dei Piani di conservazione della risorsa; - adozione da parte dei gestori delle reti acquedottistiche, di comportamenti e interventi, mirati alla razionalizzazione e al risparmio nella distribuzione della risorsa idrica, basati sui suddetti Piani di conservazione della risorsa. <p>b. Azioni di risparmi idrico per l'utilizzo della risorsa (risparmio volto al risparmio energetico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - impiego dei dispositivi tecnologici di risparmio idrico frangigetto, WC a flusso ridotto, elettrodomestici ad alta efficienza, utilizzo di acque piovane e riutilizzo di acque reflue depurate; - campagne di sensibilizzazione e informazione, programmi per contributi, politica tariffaria incentivante il risparmio, vincoli sull'obbligatorietà dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico nelle nuove costruzioni, misure specifiche assunte dalle Amministrazioni Comunali, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato. <p>c. Azioni di risparmio idrico nella fase di adduzione e distribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione del Piano di conservazione della risorsa, stralcio nel Piano d'Ambito, a cura dell'Agenzia d'Ambito sulla base di linee guida emanate dalla Regione; il Piano di conservazione della risorsa rappresenta il riferimento per i gestori; dopo tale data qualsiasi trasferimento di fondi dalla Regione alle Agenzie di ambito e ai gestori è subordinato all'avvenuta elaborazione del Piano di conservazione della risorsa; - contenimento delle perdite di rete: valore di riferimento di 2,0 mc/m/anno; valore critico di 3,5 mc/m/anno; indicatore relativo alla lunghezza delle tubazioni con più di 50 anni (valore di riferimento: 10%; valore critico: 30%); indicatore relativo alla ricerca programmata delle perdite (valore di riferimento: 15-30% della lunghezza della rete all'anno; valore critico: 5%); indicatore relativo alla dotazione di contatori (valore di riferimento: 100% delle utenze salvo le bocchette antincendio); l'obiettivo è quello di eliminare le perdite che determinano il superamento del valore critico, dove presente, e, nei casi con valore critico uguale a zero, vengano almeno dimezzate le perdite che determinano il superamento del valore di riferimento (previo calcolo aggiornato da parte dei gestori); a livello del singolo ambito territoriale ottimale il rendimento al 2016 non sia in nessun caso inferiore all'80%, avendo come obiettivo a livello regionale il raggiungimento di un rendimento pari all'82%; - piani di ambito: duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici e della riduzione dei prelievi dalle falde: perseguimento di un consumo medio regionale domestico di 160 l/abitante/giorno al 2008 e 150 l/abitante/giorno al 2016. <p><u>Misure per il settore produttivo industriale/commerciale</u></p>

- a. Adozione di soluzioni tecnologiche di risparmio, riuso e riciclo, da parte delle aziende e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili (Bat reference).
- b. Campagne di informazione da parte della Regione, Province, Comuni.
- c. Campagne di promozione curate da associazioni di categoria per le aziende che aderiscono a iniziative di risparmio idrico, o in generale finalizzate al contenimento e alla sostenibilità degli impatti ambientali, quali EMAS, ECOLABEL, ISO, 14000, ecc..
- d. Incentivazioni di tipo economico e/o amministrativo alla adozione di politiche di contenimento dei consumi idrici.
- e. Obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali.
- f. Definizione, per gli emungimenti dalle falde, di canoni differenziati che incentivino l'efficienza dell'uso dell'acqua nei processi produttivi.
- g. Divieto alla perforazione di nuovi pozzi industriali negli areali servibili da acquedotti industriali, fatto salvo il caso di accertata inidoneità e insufficienza dell'acquedotto di tipo industriale; in presenza di idonee fonti alternative di approvvigionamento la concessione relativa al prelievo da acque sotterranee può essere rivista o revocata.

Misure per il settore agricolo

- a. Selezione delle tecniche irrigue: riduzione dell'utilizzo della tecnica dello scorrimento superficiale - infiltrazione laterale del 50% al 2016.
- b. Gestione delle infrastrutture per l'adduzione e la distribuzione: i Consorzi di bonifica redigono Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, nei quali sono ricompresi:
 - miglioramento dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione (rendimento dell'80% al 2016);
 - predisposizione di volumi idonei all'accumulo della risorsa nelle zone fluviali golenali a monte delle derivazioni o sul tragitto dei canali di adduzione, usufruendo, in questo secondo caso, preferibilmente, di volumi di cava preesistenti o in corso di formazione.
- c. Gli enti pubblici (comuni, comunità montane, province) o privati redigono analoghi piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, relativi a interventi per la razionalizzazione dell'uso della risorsa, fra i quali sono ricompresi anche invasi aziendali o interaziendali a basso impatto ambientale e sistemi di microbacini per la raccolta delle acque meteoriche.
- d. Risparmio idrico nel settore agricolo attraverso l'utilizzo di acque reflue recuperate: riuso agronomico delle acque reflue attraverso una regolamentazione operata dal Piano di Riutilizzo, eventualmente integrato con successivo atto della Giunta regionale sulla base di motivazioni tecniche e di fattibilità, le Agenzie di ambito per i servizi pubblici e i Consorzi di bonifica devono sviluppare, entro il 2007, anche con contributi finanziari regionali, valutazioni di fattibilità impiantistica e di uso irriguo dei reflui depurati mediante impianti irrigui, di norma, in pressione.